

*Rep. N. 509 /2023*

*Reg. Concessioni N. 22/2023*

## **ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

### **LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore dell'impresa individuale **"De Gregorio Gianfilippo"** avente ad oggetto **l'occupazione e l'uso di un locale di 52,00 mq, sito al piano terra del terminal passeggeri del Porto di Porto Empedocle (Ag), al fine di adibirlo a negozio per la vendita ed esposizione di articoli da pesca e nautica da diporto.**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaeventitre il giorno quattordici del mese di giugno (14.06.2023) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.:

la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P.

I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti nato a

, il . C.F.: giusto Decreto del Ministro

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi

all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura

Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in

copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al

N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

- sig. Gianfilippo De Gregorio, nato a il C.F.:

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di

legale rappresentante *pro-tempore* e omonimo titolare dell'impresa individuale "**De**

**Gregorio Gianfilippo**" con sede a Porto Empedocle (Ag), via Molo n. 23, P. I.V.A.

n.: 01562980845, pec: degregoriogianfilippo@pec.it, avvalendosi all'uopo dei poteri

conferiti dall'attuale statuto societario indicata nel presente atto per ragioni di

brevità, anche come "Concessionario".

- dall'altra parte -

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi

richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della Legge n.

84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia

Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella

circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Porto Empedocle, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

- con istanza prot. AdSP n. 18017 del 24.11.2022 l'impresa individuale "De Gregorio Gianfilippo" ha presentato istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 cod. nav., avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di un locale di 52,00 mq, sito al piano terra del terminal passeggeri del porto di Porto Empedocle (Ag), al fine d'adibirlo a negozio per la vendita ed esposizione di articoli da pesca e nautica da diporto, per la durata di quattro anni, che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;
- in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda presso l'Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle, l'Albo pretorio on line, nonché sul sito dell'AdSP ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 13 del 21.03.2023;
- con nota prot. n. 18582 del 07.12.2021, l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico dell'impresa individuale "De Gregorio Gianfilippo" ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;
- con nota prot. AdSP n. 8253 del 12.04.2023, l'Agenzia delle Dogane, Accise e dei Monopoli di Porto Empedocle ha rilasciato all'impresa l'autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. n.374/90 e s.m.i;

- che l'Ufficio competente dell'AdSP con nota del 30.05.2023 (prot. AdSP n. 12207/23) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;
- VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;
- VISTO la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;
- VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;
- VISTA la nota prot. AdSP n. 13015 del 8 giugno 2023 con cui il sig. De Gregorio Gianfilippo ha chiesto all'AdSP, in considerazione dei tempi di consegna del mobilio e complementi d'arredo dell'attività commerciale, ordinati in seguito a preventiva produzione del rendering del locale all'Autorità, che la concessione in oggetto avesse decorrenza a partire dal 01 ottobre 2023.
- Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

### **Art. 1) Oggetto e scopo**

Ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, concede all’impresa individuale “**De Gregorio Gianfilippo**”, come in comparsa rappresentata che accetta senza riserva alcuna, **l’occupazione e l’uso di un locale di 52,00 mq, sito al piano terra del terminal passeggeri del Porto di Porto Empedocle (Ag), al fine d’adibirlo a negozio per la vendita ed esposizione di articoli da pesca e nautica da diporto**, meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto **la lettera “A”**.

#### **Art. 2) Durata**

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata di anni 4 (quattro) **a decorrere dal 01.10.2023 e con scadenza il 30.09.2027**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l’area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’ AdSP.

#### **Art. 3) Canone demaniale**

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all’AdSP a titolo di canone l’importo complessivo provvisorio **di euro 45.881,56 (quarantacinquemilaottocentoottantuno,56)** cui euro 2.891,17 a titolo di rateo di canone demaniale per il periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023; euro 11.470,39 a titolo

di canone annuo intero provvisorio per gli anni 2024, 2025 e 2026 ed euro 8.579,22 a titolo di rateo di canone provvisorio per il periodo dal 01.01.2027 al 30.09.2027.

Con la presente si dà atto che il concessionario ha corrisposto in data 10.06.2023 l'importo di euro 2.891,17 relativo al rateo dal 10 ottobre al 31 dicembre 2023.

Il citato canone sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si farà luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 2024, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'AdSP adottate nel periodo di validità del presente atto.

#### **Art. 4) Deposito cauzionale**

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, l'impresa individuale "De Gregorio Gianfilippo" ha costituito il deposito cauzionale di euro 28.000,00 a mezzo di appendice n. 2 del 30.03.2023 alla polizza fideiussoria n. 895480817 emessa dalla HDI assicurazioni S.p.A. in data 20.04.2021.

#### **Articolo 5) Obblighi del Concessionario**

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei locali concessi agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre

non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario è obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, previa regolarizzazione catastale se dovuta.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il Concessionario si obblighi a rimettere in pristino le aree assentite in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'AdSP ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- che il concessionario si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, mezzi di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori urgenti nelle aree oggetto della presente licenza;
- che il concessionario esegua l'attività nel pieno rispetto ed in conformità alla normativa ambientale di cui D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- che il Concessionario si impegni al pagamento delle spese d'allaccio e fornitura per energia elettrica, servizio idrico e rete dati ricadenti nel locale in concessione nonché degli interventi ed opere occorrenti per la messa in funzione dei relativi impianti;
- che il richiedente provveda (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi delle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008 e s.m.i., le attrezzature secondo le "Direttive macchine" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento al D.M. 37/2008;
- che il concessionario provveda a propria cura e spese alla eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, etc.) in conformità alle regole dell'arte e specifica

normativa vigente in materia ed altresì a produrre le relative “Dichiarazione di conformità” di cui alla legge 37/2008 e s.m.i.;

- che l’esecuzione di eventuali lavori sia preventivamente sottoposta all’approvazione dell’AdSP;

- il concessionario entro 60 giorni dalla richiesta scritta dell’AdSP dovrà procedere alla voltura catastale del bene con le seguenti modalità: “Demanio Pubblico Dello Stato - Ramo Marina Mercantile”, con sede in Roma (RM), C.F. 97905230583, - diritti e oneri reali “Proprietà” - per 1/1 - e denominazione concessionario impresa individuale “De Gregorio Gianfilippo” C.F.: DGR GFL 60P19F299B, P. I.V.A. n.: 01562980845, diritti e oneri reali “uso per 1/1 Concessionario”;

- il concessionario, prima dell’avvio dell’attività, dovrà contrarre adeguata garanzia assicurativa a tutela dei beni oggetto della concessione contro il rischio di incendio /scoppio/fulmine avente come beneficiario l’AdSP, nonché polizza assicurativa RCT/O, con adeguato massimale, valido per tutta la durata della stessa concessione, a garanzia di eventuali danni derivanti dall’esercizio della concessione;

- il concessionario dovrà corrispondere i costi, proporzionali alle aree occupate, per la manutenzione ordinaria e per l’erogazione dei servizi di interesse generale sulle aree comuni del terminal;

- per quanto non espressamente previsto dal presente titolo concessorio, si rinvia agli obblighi del concessionario previsti nel Regolamento interno d’uso delle aree demaniali marittime ed in particolare agli artt. 43 e 44.

### **Art. 6) Revoca e Decadenza**

L'AdSP avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Porto Empedocle.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati

dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di

fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

La società si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

#### **Articolo 7) Esercizio diretto della Concessione**

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 8) Casi di esonero di Responsabilità**

L'Autorità non si assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorità da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa

derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

#### **Articolo 10) Elezione di Domicilio**

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, l'impresa individuale "De Gregorio Gianfilippo" elegge domicilio in Porto Empedocle (Ag) Via Molo n. 23, pec: degregoriogianfilippo@pec.it.

#### **Articolo 11) Norme regolatrici**

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1984, n. 84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

#### **Art. 12) Spese e imposte**

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto si è perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante

l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 16 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 14 giugno 2023

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Il Concessionario

Impresa "De Gregorio Gianfilippo"

Sig. De Gregorio Gianfilippo n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).